



TRIBUNALE DI LOCRI
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il giudice dell'esecuzione, *dott. Giuseppe Cardona*,
a ulteriore scioglimento della riserva di cui all'udienza del 15 gennaio
2026;

rilevato che il 29 dicembre 2025 lo scrivente ha dichiarato decaduta
dall'aggiudicazione del lotto n. 5 la persona che ne aveva ottenuto tale
aggiudicazione;

considerato pertanto che la procedura deve proseguire, dato che (anche a
prescindere dal tenore delle note depositate da Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a.) l'ulteriore impulso alle vendite, a seguito dell'accoglimento
dell'istanza di vendita, può essere dato d'ufficio (fermo restando che,
qualora il creditore precedente ritenga di non avere più interesse alla
prosecuzione dell'attività di vendita, basteranno o il deposito di una
tempestiva rinuncia agli atti, oppure il mancato pagamento del fondo spese
entro il termine assegnato);

rilevato che il lotto n. 3 è stato aggiudicato e che pertanto (salvo che nelle
more l'aggiudicazione sia revocata) resta da porre in vendita il solo lotto
n. 5;

visto l'articolo 591 c. II c.p.c., considerato che non si può sostenere che
l'intenzione dell'aggiudicataria (pur decaduta) non fosse seria, ritenuto
pertanto di porre in vendita il lotto n. 5 alle medesime condizioni (quanto
al prezzo) dell'avviso di vendita datato 27 novembre 2023 (prezzo-base €
259.200,00, offerta minima € 194.400,00);

ritenuta poi la possibilità di rinnovare la delega per altri tre tentativi di
vendita, confermando il professionista già incaricato;

P.Q.M.

RINNOVA LA DELEGA già conferita all'avv. Alessandra Cardia ai
sensi dell'articolo 591 – bis c.p.c. per il lotto n. 5, confermando il predetto
professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nei precedenti
provvedimenti di delega (**e in particolare nell'ordinanza del 10
settembre 2024 quanto alla possibilità della rateizzazione**), con le
seguenti specificazioni e aggiunte:

- a) la delega conferita con il presente provvedimento riguarderà altri tre
tentativi di vendita e il lotto n. 5;
- b) in ogni caso la delega avrà termine laddove non vengano posti in essere

i tre tentativi di vendita entro **quindici** mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

c) il primo tentativo di vendita avverrà al prezzo-base di € 259.200,00, offerta minima di € 194.400,00; per gli altri due tentativi di vendita il professionista delegato effettuerà dei ribassi di un quarto rispetto al prezzo-base del precedente tentativo di vendita;

d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato (oltre che sul p.v.p. e sempre nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte), con costo a carico del creditore procedente o degli altri creditori, **mediante pubblicazione sui siti internet** www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunalelocri.it (gestiti da Ediservice s.r.l.; email info.locri@ediservicesrl.it – tel. 0415369911 – fax 0415351923), e www.astalegale.net (gestito da Astalegale.net s.p.a.; email procedure.locri@astalegale.net – fax. 039/3309896), con cura da parte della Ediservice s.r.l. dei servizi ed applicativi correlati alla pubblicazione sui siti internet (Asteannunci free press ed Aste Click, il quale prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari privati e sugli ulteriori portali correlati sia a livello nazionale che internazionale); il medesimo avviso verrà pubblicato inoltre su **Newspaper Aste – Tribunale di Locri - a cura di Asta legale** (vedi convenzione stipulata con il Trib. di Locri e circolare dd. 11.09.2020 emessa dai g.e.); la pubblicazione dell'avviso avrà luogo unitamente all'ordinanza di delega alla vendita (compreso il presente provvedimento) ed alla relazione di stima (**con gli allegati di questa, senza dati sensibili**); in particolare: l'attestato di avvenuta pubblicazione sui siti (comprensivo dei relativi costi) dovrà essere trasmesso al professionista delegato alla vendita/custode giudiziario dalla società che gestisce il servizio mediante fax, email o posta, o altra forma equipollente;

e) il delegato (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il “privilegio processuale” di cui all'articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p. per tutti e tre gli esperimenti di vendita, che si liquida in € 310,00; per i termini e le eventuali azioni da compiere (richiesta corredata dalla bozza dell'avviso di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo) valgono le indicazioni di cui alla delega;

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) negli avvisi di vendita dovrà essere inserita la specificazione che tutti i termini per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per il pagamento del fondo spese per provvedere agli adempimenti post-emissione del decreto

di trasferimento non sono sospesi nel cd. periodo feriale perché non si tratta di termini processuali ma di termini sostanziali (cfr. Cass. Civ. n. 18421/2022);

h) il delegato dovrà anche specificare negli avvisi di vendita che, in caso di mancato pagamento del saldo prezzo entro il termine fissato al momento dell'aggiudicazione, eventuali richieste di “proroga” del termine saranno riqualificate come istanze di rimessione nei termini (il termine è infatti perentorio) e saranno valutate positivamente dal giudice soltanto in caso di prova dell’oggettiva impossibilità di effettuare il pagamento entro il termine (ragioni di oggettiva difficoltà, ma non impossibilità, non potranno essere prese in considerazione);

i) nelle relazioni semestrali richieste al delegato dovrà essere inserito un riferimento ai singoli pagamenti effettuati dal creditore precedente sia al gestore delle vendite che per le formalità pubblicitarie diverse rispetto alla pubblicazione sul p.v.p..

Si comunichi alle parti e al delegato.

Provvedimento redatto e inviato tramite consolle del magistrato” il 17 gennaio 2026.

Il g.e.
dott. Giuseppe Cardona